

Segue verbale di udienza del 23.9.2014



SENT. 1661/14
R.G.L. 2786/10
CRON. 16752

N. 2796/2010 RGT
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott. Domenico Toni, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E

nella causa discussa all'udienza del 23.9.2014, promossa da:

- [redacted] rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti [redacted] ed E.M. Cirillo

Ricorrente

C O N T R O

- **Telecom Italia Spa**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [redacted]

Resistenti

Oggetto: Inquadramento superiore e differenze retributive.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 20.7.2010, il ricorrente, assumeva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dall'1.5.1972 e, in particolare, di aver svolto le mansioni corrispondenti alla figura professionale di "Specialista in attività tecniche integrate" sin dalla introduzione di tale figura nell'ambito della declaratoria del 5° livello del CCNL delle telecomunicazioni, avvenuta con il rinnovo contrattuale del 3 dicembre 2005. Per tale motivo, chiedeva il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento nel 5° livello del CCNL delle telecomunicazioni, con le predette mansioni, far data dal 3 dicembre 2005, riservando ad altro giudizio la determinazione delle differenze retributive connesse.

Ad un tempo spiegava domanda risarcitoria in relazione al solo danno differenziale asseritamente patito a causa del comportamento discriminatorio tenuto dal datore di lavoro nei suoi confronti.

Si costituiva la società ricorrente che contestava in toto la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.

Sospeso il giudizio per rinnovare il tentativo di conciliazione, esperita l'istruttoria, all'odierna udienza, la causa veniva introitata per essere decisa sulle conclusioni delle parti.

1. Le questioni preliminari.

Va in primo luogo superata l'eccezione di improcedibilità nuovamente sollevata dalla difesa resistente in quanto questo giudice aderisce all'orientamento secondo il quale l'art. 410 c.p.c., per quel che riguarda le controversie in tema di rapporto di lavoro privato, si limita ad addossare al lavoratore l'obbligo di promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione territorialmente competente ai sensi dell'art. 413 c.p.c. e null'altro dice a proposito del contenuto di tale richiesta. Ciò implica che *"la condizione di procedibilità si debba ritenere integrata in presenza di requisiti minimi, che consentano in termini anche solo generici l'individuazione dell'oggetto, "latu sensu", della controversia"* (in tal senso cfr. **Tribunale Torino, 10 luglio 2002**);

Parimenti infondata è l'eccezione di nullità del ricorso atteso che risulta adeguatamente soddisfatto l'onere posto a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 414 punto 4 c.p.c., di esporre i fatti e gli elementi di diritto a sostegno della stessa. In particolare la difesa del [REDACTED] - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa Telecom - nell'atto introduttivo ha chiaramente indicato il *dies a quo* della pretesa (3.12.2005), come puntualmente riportato nel *petitum* al punto 1), alle pagg. 18 e 19 del ricorso.

Infondata è altresì l'eccezione di prescrizione delle pretese attoree. Non si comprende invero come le carenze in ordine alla ritualità del tentativo di conciliazione avviato con la nota 23.9.2009 (cfr. sl. 5 fasc. ric.) possano incidere sulla efficacia sostanziale dell'atto - inequivocabilmente pervenuto alla resistente - ai fini della interruzione della prescrizione.

Infine, va brevemente affrontata in questa sede anche l'eccezione di inammissibilità delle prove orali di parte ricorrente ribadita nelle note conclusionali dalla difesa Telecom.

Anche in questo caso, ad avviso del GdL, l'eccezione non coglie nel segno.

Essa, infatti, si fonda sul presupposto - erroneo - che l'ordinanza 19.7.2012 sia stata emessa ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 420 cpc. Così non è. Le norme richiamate, invero, si riferiscono all'ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori *"che le parti non abbiano potuto proporre prima"* e che il giudice *"ritiene siano rilevanti"*: quindi nuove prove e non le medesime prove, tempestivamente articolate, di cui il giudicante abbia inteso soltanto sollecitare una riformulazione, come invece accaduto nel caso di specie.

Soltanto nel primo caso, quindi, e non in quest'ultimo, si giustifica – ai fini del doveroso rispetto del principio del contraddittorio – la concessione di altro termine per controparte per “dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi..”. Per il resto, sul punto, si richiama l'ordinanza ammissiva delle prove orali, come riformulate, emessa in data 28.5.2013.¹

2. Il merito.

Passando al merito, il ricorso è solo in parte fondato, per le ragioni che seguono.

2.1. L'inquadramento superiore.

Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e il tenore contrattuale. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione. All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c., la condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente (superiore) qualifica, con l'effetto che l'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato deve essere conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche, e in via concorrente, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato. (in tal senso, fra le tante, **Cassazione civile, sez. lav., 27/09/2010, n. 20272; Cass. 30 ottobre 2008 n. 26234**).

Il ccnl 3.12.2005 disponeva che il sistema di classificazione era imperniato su “una classificazione unica articolata su sette livelli professionali ed altrettanti livelli retributivi, ai

¹ Il Giudice del Lavoro,

esaminati gli atti e sciogliendo la riserva,

- osservato che, in assenza di espressa indicazione del termine per la riformulazione dei capitoli di prova, si deve ritenere, così come ha fatto la S.C. in fattispecie analoga (**Cassazione civile sez. lav. 06 aprile 1998, n. 3530**), che la concessione di un termine fino all'udienza successiva fosse contenuta implicitamente nel provvedimento 19.7.2012;

- rilevato, pertanto, che i nuovi capitoli di prova articolati da parte ricorrente con memoria 12.2.2013 sono ammissibili e rilevanti, così come la prova contraria richiesta dalla medesima parte;

- evidenziato che è parimenti ammissibile e rilevante la prova – diretta e contraria – articolata da parte resistente ad esclusione dei capitoli 1, 19 e 21 in quanto vertenti su fatti o negativi o evincibili per tabulas; PQM

Riservata ogni ulteriore decisione, ammette le prove nei limiti di cui in narrativa (...)

quali corrispondono eguali valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle di cui all'allegato 2. L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, i profili professionali e le esemplificazioni di seguito indicati".

In base alle declaratorie di cui all'art. 23 del ccnl 2005 appartengono al 4° LIVELLO:

"le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi.

Inoltre, le lavoratrici/i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica."

In particolare, le declaratorie di interesse nel caso specifico sono:

- Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con completa autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate.

SPECIALISTA DI INTERVENTI TECNICI

- Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti di contenuto specialistico e/o di supporto professionale che richiedono la conoscenza approfondita delle tecnologie presenti nell'ambiente organizzativo d'appartenenza, esprimendo piena autonomia operativa nella gestione dei sistemi di supervisione e controllo utilizzati.

TECNICO SPECIALISTA DI SUPERVISIONE E CONTROLLO

- Lavoratrice/tore che, in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate.

SPECIALISTA DI ATTIVITÀ TECNICHE".

Appartengono invece al 5° LIVELLO,

"le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicità." E, in particolare, la Lavoratrice/tore che, oltre a svolgere

tutte le attività di "Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche", svolge con adeguata autonomia, anche con apporto di particolari e personali competenze e in conseguenza a specifici percorsi formativi, interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso cliente finale assicurandone, con le necessarie competenze di ICT, la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software).

SPECIALISTA DI ATTIVITÀ TECNICHE INTEGRATE"

All'esito dell'esame delle predette declaratorie, può quindi affermarsi che l'acquisizione del 5° livello proprie dello "SPECIALISTA DI ATTIVITÀ TECNICHE INTEGRATE" implica, sostanzialmente, lo svolgimento delle stesse mansioni appartenenti allo "SPECIALISTA DI ATTIVITÀ TECNICHE", con un *quid pluris*, rappresentato dallo svolgimento di interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso cliente finale assicurandone, con le necessarie competenze di ICT (information communication technology), la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software), con precise connotazioni (adeguata autonomia, particolari e personali competenze, specifici percorsi formativi) il tutto con riferimento anche alle linee dati e non solo fonia.

Orbene, pur evidenziando la estrema labilità lessicale del *discrimen* fra i due livelli contrattuali oggetto del presente giudizio, nel caso di specie alla luce della prova testimoniale non vi è dubbio il ricorrente abbia effettivamente svolto sin dal 2005 le

mansioni inerenti attività specialistiche, come sostenuto in ricorso, operando in autonomia negli ambiti riportati nella declaratoria relativa al 5° livello del CCNL di settore che richiedono un grado di una conoscenza adeguato e con un costante percorso formativo.

In tal senso si sono espressi in primo luogo i testi [redacted] e [redacted], di cui alla lista di parte ricorrente, confermando sostanzialmente l'assunto di quest'ultimo come riportato in ricorso.

In particolare, i testi menzionati hanno ribadito l'aspetto qualificante dell'inquadramento nel 5° livello, ovvero che già dal 2005 il [redacted] si è occupato della configurazione e riconfigurazione dei software, delle linee dati con interventi sulla linea ADSL, TOP, OLO, LAN, NAKED, ha svolto attività anche di assistenza presso i clienti finali, consistente nella riparazione o costituzione di un collegamento o nel collaudo, nella manutenzione e riparazione guasti, nella assistenza alle ditte installatrici, nella assistenza di cc.dd. clienti pregiati (Istituti di credito, P.A., imprese, ecc.) dove sono installate delle centrali di proprietà Telecom che permettono al cliente di avere a disposizione tutti i servizi atti a sviluppare le capacità organizzative della propria dell'azienda.

Sempre attraverso i testi menzionati è emerso come le attività descritte in ricorso, venivano svolte dal [redacted] in piena autonomia, senza alcuna necessità di contattare l'azienda.

Ma di particolare rilievo risultano anche le dichiarazioni di uno dei testi adottati da parte resistente, ovvero [redacted] il quale non solo ha fornito - isolati ma puntuali - riscontri sulle attività del ricorrente (interventi presso clientela residenziale, business e TOP, attivazione non solo linee fonia ma anche dati), ma ha anche precisato, con riferimento all'intervento sui guasti che *"le procedure sono standardizzate ma talvolta tali indicazioni non sono sufficienti e necessitano della professionalità del tecnico"*, così confermando una peculiare autonomia decisionale/operativa da parte del ricorrente, negata dalla società datrice di lavoro ed invece rivendicata dal [redacted] in conformità al dettato pattizio del livello oggetto della pretesa.

In merito poi alla attendibilità dei testi menzionati, ritiene il giudicante che non possano essere condivise le perplessità sollevate dalla difesa resistente con specifico riferimento a [redacted], facendo leva sulla presunta incompatibilità avendo questi pendente analogo giudizio nei confronti di Telecom spa.

Orbene, va in primo luogo rilevato come costituisca *ius receptum* che *"L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, che comporta una legittimazione litisconsortile o principale ovvero secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse, pertanto, non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che la controversia venga decisa"*

in un certo modo, e quindi sarebbe stato incapace ai sensi dell'art. 246 c.p.c. sussistendo però l'obbligo del giudice di valutare le dichiarazioni rese anche sotto il profilo dell'attendibilità del medesimo testimone" (**Corte appello Bari, sez. lav., 27/12/2010, n. 5642**).

E' altrettanto pacifico che tale principio vada applicato "cum grano salis", ovvero, non supinamente tenendo conto che "la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità" (**Cassazione civile, sez. III, 30/03/2010, n. 7763**).

Ora, ritiene il GdL che, ai fini del menzionato "giudizio di rilevanza", si appalesi necessario verificare se il *dictum* del teste possa essere corroborato da ulteriori elementi di riscontro.

Giova in primo luogo sottolineare, con specifico riferimento al [REDACTED] che le dichiarazioni da questi rese appaiono munite di intrinseca attendibilità in considerazione del fatto che le informazioni riferite sono state apprese direttamente dal teste e non "de relato".

A ciò va aggiunto che il *dictum* del [REDACTED] ha trovato riscontro non solo nelle dichiarazioni del teste [REDACTED] ma anche (sia pure parzialmente) del teste [REDACTED] indicato dalla stessa Telecom.

Non va poi dimenticato che sia il [REDACTED] che il [REDACTED] hanno confermato - né emerso alcun elemento di segno contrario all'esito dell'attività istruttoria - che il ricorrente era l'unico del suo gruppo ad essere inquadrato nel 4° livello, mentre tutti gli altri, pur svolgendo le stesse mansioni, sono stati già inquadrati nel 5°.

Tanto dimostra che Telecom non ha, di fatto, ostacolato l'adibizione di parte del proprio personale alle nuove mansioni imposte dalle innovazioni tecnologiche nel settore delle comunicazioni (ed anzi, se ne è giovata), ma ha soltanto inteso limitare i superiori inquadramenti, invocando i limiti previsti dagli accordi contrattuali.

Si deve ritenere, quindi, che effettivamente il ricorrente abbia svolto di fatto mansioni correttamente inquadrabili nel livello 5 del CCNL del 2005 e che pertanto abbia conseguito il diritto al corrispondente inquadramento.

Né, infine, argomenti in contrario possono trarsi dal fatto che l'inquadramento di alcuni profili professionali dal IV al V livello sia stato oggetto di accordo sindacali il 2.12.2005, attraverso lo scaglionamento dei relativi passaggi nel triennio 2006-2008.

Le disposizioni pattizie richiamate dalla Telecom relative alle modalità di accesso al livello 5 servono a proceduralizzare il potere datoriale di sviluppo di carriera del personale dipendente, ma – laddove il datore di lavoro adibisca a mansioni superiori un numero di dipendenti eccedente quello concordato – detta scelta non può valere a legittimare situazioni di non corrispondenza tra livello d'inquadramento e mansioni concretamente espletate.

A differenti conclusioni non può pervenirsi neppure alla stregua delle decisioni di merito allegate da parte resistente le quali, lungi dall'enunciare deroghe al principio di inderogabilità dell'art. 2103 co. 2 cc, hanno rigettato i rispettivi ricorsi per motivi attinenti esclusivamente al mancato adempimento da parte del ricorrente dell'onere della prova in ordine allo svolgimento in concreto di mansioni superiori o addirittura alla omessa allegazione delle circostanze a supporto di tale assunto.

Per quanto detto va riconosciuto il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5° livello di cui al CCNL del 3.12.2005 e da tale ultima data e di conseguenza, in considerazione della richiesta di condanna generica formulata dall'istante la Telecom Italia s.p.a. va condannata al pagamento delle somme spettanti al ricorrente in ragione del superiore inquadramento con decorrenza dal 3.12.2005, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni rateo di differenza retributiva sino al soddisfo.

2.2. La domanda risarcitoria.

Va invece dichiarato inammissibile il ricorso limitatamente alla domanda di risarcimento del danno differenziale nei confronti di Telecom spa. Si osserva, in proposito, che il ricorrente non ha neanche dedotto di essersi attivato al fine di ottenere il riconoscimento di un indennizzo da parte dell'INAIL. Anzi per quanto consta agli atti del giudizio trattasi di una patologia che non è mai stata neppure denunciata all'INAIL. Alla stregua delle argomentazioni sopra svolte, a fronte di una domanda di risarcimento del danno biologico, genericamente formulata dall'assicurato, senza alcun riferimento al residuo danno non risarcito dall'INAIL, il ricorso va dichiarato inammissibile nella parte de qua. E ciò perché, in ragione del combinato disposto dell'art. 13 D.lgs. 38/00 e dell'art. 10 del D.P.R. 1124/65, il datore di lavoro è ad oggi esonerato dal risarcimento del danno biologico, a meno che il lavoratore non deduca, e poi provi, di aver subito un danno ulteriore (il cd. danno differenziale appunto) rispetto a quello indennizzato dall'INAIL. Nel caso in esame, con riferimento al danno biologico, parte ricorrente non ha specificato se e in quale misura richieda il danno biologico differenziale cioè il danno non coperto

dall'indennizzo INAIL. Pertanto la domanda è inammissibile e ciò sia nei confronti del datore di lavoro, sia nei confronti dell'INAIL chiamata in causa dal datore di lavoro. Per mera completezza, va comunque rilevato che l'istruttoria non ha evidenziato elementi sufficienti al fine di ritenere dimostrata la condotta discriminatoria attribuita alla resistente con il ricorso in esame (circostanza peraltro implicitamente adombrata dalla stessa difesa ricorrente nelle note conclusionali).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza ma in considerazione del rigetto della domanda risarcitoria, possono essere compensate per $\frac{1}{4}$ e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore costituito per dichiarato anticipo.

P.Q.M.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Visto l'art. 429 c.p.c.

definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 20.7.2010 da [REDACTED] nei confronti di Telecom Italia s.p.a., così provvede:

1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di [REDACTED] all'inquadramento, quale "specialista di attività tecniche integrate", nel 5° livello di cui al CCNL del 3.12.2005 con decorrenza da tale ultima data;
2. condanna la Telecom Italia s.p.a. al pagamento in favore di [REDACTED] delle differenze retributive spettanti in ragione del superiore inquadramento con decorrenza dal 3.12.2005, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascun rateo rivalutato annualmente sino al saldo;
3. condanna Telecom Italia s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore del difensore anticipatorio del ricorrente che liquida in euro 3000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, Iva e cassa come per legge, così compensate per $\frac{1}{4}$.

Motivi contestuali.

Brindisi, 23.9.2014.

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott. Francesco PALERMO

IL GIUDICE DEL LAVORO
Il Giudice

[Signature]
Domenico Targ